C I T T À D I T O R I N O

PROPOSTA DI MOZIONE

OGGETTO: "RECEPIMENTO LINEE GUIDA ANAC NELL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI. ATTO DI INDIRIZZO PER IL RISPETTO DEI PRINCIPI DI ECONOMICITÀ, EFFICACIA, IMPARZIALITÀ, PARITÀ DI TRATTAMENTO, TRASPARENZA, PROPORZIONALITÀ E PUBBLICITÀ" PRESENTATA IN DATA 22 MAGGIO 2019 - PRIMO FIRMATARIO MENSIO.

Il Consiglio Comunale di Torino,

PREMESSO

che a mente dell'articolo 1 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. "l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princìpi dell'ordinamento comunitario";

CONSIDERATO

che, ai sensi dell'articolo 17, comma 1 lettera d), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (cosiddetto "Codice degli Appalti"), le disposizioni del Codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi concernenti i servizi legali elencati nel medesimo articolo, tra gli altri la rappresentanza di un cliente da parte di un avvocato (cosiddetto "incarico di patrocinio"), rientrando questi contratti nel novero dei cosiddetti "contratti esclusi";

TENUTO CONTO

che ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in ogni caso, "l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità";

RILEVATO

che l'orientamento giurisprudenziale della Corte dei Conti, secondo cui l'attribuzione diretta "di incarichi professionali esterni si pone in contrasto con la giurisprudenza consolidata di questa Corte che esclude la possibilità di effettuare l'affidamento in via fiduciaria, giurisprudenza oggi avvalorata dalle richiamate novità normative di cui al D.Lgs. n. 50/2016. La mancanza di una procedura comparativa, infatti, viola i principi di imparzialità, pubblicità e concorrenza" (Corte Conti Emilia-Romagna, deliberazione n. 4/2018, cui adde Corte Conti Emilia-Romagna deliberazioni n. 82/2018, n. 35/2018, n. 146/2017, n. 75/2017, n. 74/2017);

RICHIAMATO

il parere del Consiglio di Stato in sezione consultiva, n. affare 01502/2017, pubblicato il 3 agosto 2018, nel quale vengono individuate le modalità di affidamento degli incarichi di patrocinio legale, prevedendo la creazione da parte degli operatori pubblici, con modalità aperte e trasparenti, di un albo avvocati da pubblicizzare adeguatamente sul sito web dell'ente, nonché prevedendo un effettivo confronto concorrenziale tra i professionisti in sede di affidamento degli incarichi de quibus;

VISTE

le Linee Guida ANAC n. 12/2018, emanate con deliberazione n. 907 del 24 ottobre 2018, pubblicate il 13 novembre 2018, le quali raccomandano la creazione di un albo avvocati mediante una procedura aperta e trasparente - con avviso pubblicato sul sito web dell'ente e auspicabilmente comunicato anche al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale nel cui circondario ha sede l'amministrazione - in modo che l'ente possa restringere tra i professionisti dell'albo il confronto concorrenziale al momento dell'affidamento dell'incarico di patrocinio legale, con effetti positivi in termini di maggiore celerità dell'azione amministrativa;

IMPEGNA

La Sindaca e la Giunta:

1) al recepimento delle Linee Guida ANAC n. 12/2018 da parte del Comune;
2) a verificare il recepimento delle Linee Guida ANAC n. 12/2018 da parte delle società, Enti e Fondazioni partecipate dal Comune di Torino e da quelle in controllo pubblico, laddove previsto per legge;

3) ad invitare, anche tramite i soggetti nominati dalla Città nei diversi organi direttivi dei soggetti di cui al punto precedente, ad uniformarsi a quanto contenuto nelle Linee Guida ANAC n. 12/2018, qualora non vi abbiano già provveduto.

F.to Federico Mensio